



PRECISAZIONI RELATIVE AD ALCUNI ASPETTI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 39 – comma 1

Relativamente all'art. 39, si precisa che la relazione di cui al comma 1 deve essere presentata solo nei casi in cui i titolari delle superfici scoperte che fanno parte delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F intendano attestare che il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente:

- a) non avviene, e pertanto l'area non è soggetta alle previsioni di cui al comma 1. In tal caso è necessario attestare con particolare dettaglio e precisione le condizioni per le quali il dilavamento non avviene;
- b) si esaurisce con le acque di prima pioggia, e pertanto l'area è soggetta alle disposizioni del comma 3, lettera c) (gestione delle acque di prima pioggia). Va da sé che in tal caso il titolare della superficie è tenuto a presentare il piano di adeguamento di cui al successivo comma 6 dello stesso art.39;
- c) non si esaurisce con le acque di prima pioggia, ma è sufficiente il trattamento solo di una frazione delle acque di seconda pioggia. Va da sé che in tal caso il titolare della superficie è tenuto a presentare il piano di adeguamento di cui al successivo comma 6 dello stesso art.39.

In tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui l'insediamento rientri in allegato F e si ritenga di trattare tutte le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia), non è necessario presentare la relazione di cui al comma 1, ma è comunque necessario effettuare il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e chiedere l'autorizzazione allo scarico, presentando adeguata documentazione di progetto.

Per evitare non corrette interpretazioni del dispositivo del comma 1, inoltre, le parole “non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia” vanno intese come “non avvenga, o si esaurisca o meno con le acque di prima pioggia, o prosegua con una parte delle acque di seconda pioggia”.

Art. 39 – comma 3

Relativamente alla lettera d), si ritiene di dover operare una distinzione tra i *piazzali* e i *parcheggi* riguardo alla possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento. Per i *piazzali*, da quanto risulta dalle esperienze riportate da Enti di controllo e progettisti, si verificano, in certe situazioni, casi in cui l'intera superficie o parte della stessa non ospiti abitualmente materiali, veicoli ecc., oppure ospiti materie prime o prodotti al coperto o costituiti da materiale non in grado di rilasciare sostanze ad opera del dilavamento da parte della pioggia, e quindi non comportano la possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per quanto riguarda i *parcheggi* la situazione è diversa. Essi infatti, per definizione, ospitano abitualmente veicoli in sosta e in transito, che in base a recenti monitoraggi e studi (Magistrato alle Acque, 2010 “L'approfondimento conoscitivo della problematica delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi della legge 192/04”) comportano il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Quindi, relativamente ai *piazzali* di cui alla lettera d) del comma 3, qualora il titolare del piazzale ritenga che nello stesso o in alcune parti di esso non si verifichi dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, lo stesso ha facoltà di dimostrare, per tali parti, l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, tramite relazione da trasmettere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale a sua volta ha facoltà di verificare la congruità di quanto dichiarato nella relazione stessa.

Nel caso di *parcheggi* con superficie superiore a 5000 m², si ritiene, per i motivi sopraesposti, che essi necessitino comunque di trattamento delle acque di prima pioggia in quanto si ritiene che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Art. 39 – comma 6

Si chiarisce che il Piano di adeguamento di cui al comma 6:

- consiste in una comunicazione nella quale vengono indicate le modalità con le quali il soggetto obbligato intende adeguarsi alle previsioni dell'art. 39 entro il termine del 31/12/2015; tale comunicazione dovrà contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate e la descrizione degli interventi in programma. A detta comunicazione dovrà far seguito la presentazione da parte del soggetto interessato all'Autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- deve essere trasmesso all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi.

Nel caso in cui l'impianto sia soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), se le prescrizioni dell'AIA sono state inserite facendo esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, l'autorizzazione AIA va modificata sulla base delle variazioni apportate dalla DGR n. 842/2012 (sulla tipologia di sostanze da considerare e sulla tempistica di adeguamento). Se invece le prescrizioni dell'AIA non fanno esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di tutela delle Acque, non è necessario che l'autorizzazione AIA venga modificata.

Art. 39 – Aspetti sanzionatori

Relativamente alla tipologia di sanzione (amministrativa o penale) da applicare in seguito a violazioni delle norme tecniche del Piano di tutela delle acque sulle acque meteoriche di dilavamento, si precisa che sia al comma 1 che al comma 3 dell'art. 39 si fa riferimento all'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006: in caso di violazione delle disposizioni in esso stabilite, si fa quindi riferimento all'art. 133 comma 9 del D.Lgs 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Conseguentemente ciò vale anche nel caso di violazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche rilasciate ai sensi dei commi 1 e 3.

La Regione Veneto, con il Piano di Tutela delle Acque, non ha invece ritenuto opportuno normare in modo specifico i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio siano convogliate ed "opportunamente trattate in impianti di depurazione" (art. 113 comma 3, correlato ad una sanzione di tipo penale di cui all'art. 137 comma 9). Sottolineando la necessità di "idonei sistemi di depurazione", ai commi 1 e 3 si prevede infatti la possibilità che le acque meteoriche di dilavamento (o solo quelle di prima pioggia a seconda dei casi) siano trattate con sistemi di sedimentazione e se del caso disoleatura con scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo, oppure scaricate in pubblica fognatura servita da impianto di depurazione finale, senza, per comprensibili

motivi (dipende infatti dai singoli casi, dalla situazione locale), precisare in quali casi specifici mettere in atto il primo tipo di trattamento e destino finale (sedimentazione – disoleatura con scarico in acque superficiale o suolo), e in quali il secondo (scarico in fognatura servita da impianto di depurazione finale).

Art. 38 – comma 2

In relazione alle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 38 da parte della DGR n. 842/2012, si chiarisce che:

- il gestore della rete trasmette al cliente una comunicazione con la quale conferma o meno il mantenimento della deroga in essere fino al 31/12/2015;
- il titolare dello scarico può, secondo le modalità indicate al comma 3 dell'art. 38, ottenere dal Gestore, anche prima del 31/12/2015, l'autorizzazione che prevede l'applicazione della deroga al divieto di cui all'art. 38 comma 2 anche oltre il 31/12/2015 e in via definitiva, solo per specifici casi e parametri e unicamente a fronte della dimostrata impossibilità dell'azienda a provvedere al trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico indicati nella tabella 1 dell'allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione.

Nel caso in cui il titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione, la deroga è sempre dovuta e viene applicata automaticamente.

Art. 37 – comma 3

In riferimento al programma di adeguamento da predisporre da parte del titolare dello scarico:

- nel caso in cui il titolare preveda di convogliare i propri scarichi in fognatura, è il gestore della rete a determinare le scadenze per la presentazione del programma di adeguamento;
- nel caso in cui il titolare prevede di convogliare i propri scarichi in acqua superficiale, il termine di presentazione del programma di adeguamento coincide, per analogia, con quello indicato all'art. 39, comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione per la presentazione del Piano di adeguamento, ossia l'8 dicembre 2012.